## SENATO DELLA REPUBBLICA

--- XI LEGISLATURA ----

Doc. IV n. 25-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari (Relatore SAPORITO)

SULLA

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

## ROBERTO VISIBELLI

per il reato di cui agli articoli 40, secondo comma, del codice penale e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia (MARTELLI)

il 29 luglio 1992

Comunicata alla Presidenza il 12 gennaio 1993

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il 1º luglio 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Visibelli, per il reato di cui agli articoli 40, secondo comma, del codice penale e 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (affissione di manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi).

In data 29 luglio 1992 il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 5 agosto 1992 e deferita alla Giunta il 7 settembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 25 novembre 1992.

Il senatore Visibelli è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 25 novembre 1992 e ha depositato documentazione.

Il pubblico ministero contesta al senatore Visibelli, candidato alle elezioni politiche del 5-6 aprile 1992, di aver consentito che suoi manifesti di propaganda elettorale venissero affissi fuori dagli spazi appositamente predisposti. I fatti ascrittigli sarebbero comprovati da segnalazioni di Polizia e da documentazione fotografica; dalle indagini risulterebbe, inoltre, che l'affissione dei manifesti è avvenuta ad opera di ignoti, delegati dal senatore Visibelli il quale, peraltro, alla richiesta del magistrato di prestare la propria collaborazione per l'identificazione di tali persone, avrebbe preferito avvalersi del diritto di non comparire.

Il senatore Visibelli, ascoltato dalla Giunta, ha dichiarato di non essersi mai avvalso del diritto di non comparire: sarebbe stato piuttosto il magistrato, una prima volta, a non farsi trovare il giorno concordato per l'incontro e, una seconda volta, a dissuaderlo dal presentarsi. Ha ricordato infine che i suoi rapporti con il procuratore della Repubblica procedente sono abbastanza tesi.

La Giunta ha rilevato che l'imputazione appare sfornita di qualsiasi elemento di prova del diretto coinvolgimento del senatore Visibelli nella vicenda: in particolare, non è indicata alcuna circostanza da cui possa desumersi la sua conoscenza o consapevolezza del compimento del fatto da parte di terzi e tanto meno l'eventuale disposizione da lui impartita agli autori materiali dell'affissione. Il magistrato, pur in mancanza di tali elementi di prova, ha ritenuto di dover procedere nei confronti del senatore Visibelli solo perchè i manifesti affissi fuori dagli spazi consentiti contenevano la pubblicità della sua candidatura.

Sulla base di queste considerazioni, la Giunta ha ritenuto che, allo stato, l'accusa appaia manifestamente infondata sì da indurre il dubbio che l'azione del magistrato sia frutto di un intento persecutorio.

La Giunta pertanto, richiamate anche le decisioni assunte nella IX e nella X legislatura in ordine a domande di autorizzazione a procedere per fatti analoghi, ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere.

SAPORITO, relatore